

MOZIONE

No alle sospensioni e alle espulsioni dalla scuola

del 24 gennaio 2011

La Legge della scuola, all'art. 1 recita: "*La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società*". All'art. 2 precisa le sue finalità: "[...] *promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà. [...] educa la persona [...] sviluppa il senso di responsabilità [...] favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente; [...]*".

La scuola ha quindi precisi compiti educativi e di integrazione. Ed essa, a giudizio dei sottoscritti, deve essere da esempio nella soluzione dei problemi attraverso strumenti educativi quali il dialogo, il coinvolgimento, la responsabilizzazione. Solo in casi estremi, quando gli altri strumenti hanno dimostrato di non poter risolvere le questioni è legittimo ricorrere ad altri strumenti.

I regolamenti scolastici - e in qualche caso anche la prassi - sembrano tuttavia distanziarsi da questi precisi concetti. Appaiono in particolare superate dal tempo alcune disposizioni che riguardano le sanzioni da applicare ai giovani in caso di mancanze disciplinari. L'art. 69 del Regolamento sulle scuole medie del 18 ottobre 1996 prevede ad esempio la possibilità di decretare la sospensione dall'insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni. Ciò significa che la scuola non sarebbe in grado di gestire un giovane con carenze comportamentali? Significa che la scuola non è in grado di attivare figure professionali atte ad affrontare le problematiche relative a un giovane in difficoltà? Significa ancora che la scuola si disinteressa o si dichiara incompetente a ricercare e a trovare soluzioni all'origine dei problemi?

E che farebbe il giovane sospeso dalla scuola per dieci giorni? E che farebbe soprattutto il giovane escluso in modo definitivo dalla scuola, sulla base dell'art. 70 dello stesso regolamento? Qualcuno se ne occuperà? Con quali garanzie? E che farà nella vita, un giovane senza formazione?

Anche il Regolamento sulle scuole medie superiori del 22 settembre 1987, all'art. 69 prevede la sospensione e l'esclusione definitiva dall'Istituto scolastico. Non trattandosi della scuola dell'obbligo, queste misure possono sembrare più facilmente accettabili, anche se a giudizio dei sottoscritti dovrebbero essere applicate con grande cautela e solo dopo aver esaurito tutte le possibilità per trovare una soluzione diversa.

I sottoscritti si permettono ricordare, ad esempio, che in seguito all'approvazione il 21 aprile 2010 della pianificazione sociopsichiatrica cantonale da parte del Gran Consiglio, è in atto il potenziamento dei Servizi medico psicologici dell'Organizzazione socio psichiatrica (OSC), con figure professionali socio-psico-educative con il compito esplicito, tra l'altro, di collaborare con gli Istituti scolastici. Prima di ricorrere a misure quali la sospensione o l'esclusione dalla scuola, sembrerebbe quindi particolarmente opportuno avvalersi di questo importante e fondamentale servizio.

Per queste ragioni, con la presente mozione, i sottoscritti chiedono:

1. che l'art. 69 cpv. 2 lett. e), nonché l'art. 70 cpv. 4 del Regolamento sulla scuola media che prevedono la possibilità di sospendere un allievo dall'insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni, rispettivamente l'esclusione dalla scuola, vengano soppressi;

2. che l'art. 69 cpv. 3 del Regolamento sulla scuola media superiore sia modificato in modo tale da garantire che lo stesso sia applicato soltanto dopo aver esaurito tutte le altre possibilità;
3. che il DECS si faccia promotore di una campagna di informazione nei confronti dei responsabili degli Istituti e degli insegnanti affinché vengano valorizzate le nuove risorse messe a disposizione dai SMP allo scopo, nel limite del possibile, di risolvere le questioni comportamentali attraverso il dialogo e la ricerca di soluzioni positive e non con punizioni suscettibili di danneggiare il futuro del giovane.

Graziano Pestoni
Bertoli - Carobbio - Cavalli -
Corti - Lepori - Malacrida